

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. CONSEGUENTE ALL'APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE VALORIZZAZIONI E ALIENAZIONI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 58 DELLA L. 133/08 E S.I.M. – ADOZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- il Comune di Torre di Mosto è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 3824 del 01.12.2000;
- con Determinazione Dirigenziale n. 279 del 02.08.2016, è stato conferito l'incarico allo Studio Antonio Buggin Urbanista di Padova, per l'esecuzione delle prestazioni professionali per la redazione del Piano Attuativo Territoriale (PAT) nel territorio di Torre di Mosto;
- con Deliberazione Consigliare n. 11 del 28.04.2016, ai sensi del art. 58 della L. 133/08 e s.i.m., è stato approvato il Piano delle Alienazione triennio 2016-2017 tra le quali figurano: alle aree libere - ambiti diversi – al prog. 1) il lotto ambito PN B in via Donatori di Sangue (adiacente area casa di riposo) identificato catastalmente al Fg. 7 mapp. 1200 – 1194 di complessivi 5.720 mq circa con l'attuale destinazione urbanistica PN B: ZTO Fb "La Rotta" C2 edilizia Economica Pubblica – aree attrezzate di interesse comune e al prog. 3) il Lotto in ambito PIP Ponte Tezze in Via Triestina (n.9) identificato catastalmente al Fg. 1 mapp. 309 porz. 108 e 102 di complessivi 30.117 mq con l'attuale destinazione urbanistica PIP Ponte Tezze ZTO: D2/F (Zona di interesse intercomunale) e attualmente destinato dette aree. Pertanto necessita predisporre variante urbanistica ;
- l'area di cui al prog. 1) del precedente punto viene a ricadere all'interno dell'insediamento residenziale PN B "La Rotta" e che le previsioni di piano, relative all'insediamento, sono state attuate con Piano Particolareggiato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 10.03.2003;

Accertato che la Legge regionale 23 aprile 2004, n.11 "norme per il governo del territorio" e più precisamente all'art. 48 comma 1 prevede: *".....Fino all'approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT), il comune non può adottare varianti allo strumento urbanistico generale vigente salvo quelle finalizzate, o comunque strettamente funzionali, alla realizzazione di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico,..... con le procedure di cui all'articolo 50, comma 3, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni nonché quelle disciplinate dall'articolo 50, commi da 4 a 8 e 16, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni;...."*

Constatato che la legge regionale n. 61/85 all'articolo 50 comma 4 prevede: *"..... 4. Sono adottate e approvate dal comune con la procedura prevista ai commi 6 e 7 le varianti parziali che interessano:*

- a) *l'individuazione delle zone di degrado di cui all'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e dei perimetri dei piani urbanistici attuativi nonché le modifiche al tipo di strumento urbanistico attuativo previsto dal piano regolatore generale purché tali modifiche rimangano all'interno di ciascuna delle categorie di cui all'articolo 11, comma 1, numeri 1 e 2;...*

e che la medesima legge all'articolo 11 comma 1, numeri 1) e 2) prevede: *"... 1. Sono strumenti urbanistici attuativi del Piano Regolatore Generale:*

1) *i piani di iniziativa pubblica comprendenti:*

- a) *il Piano Particolareggiato (P.P.);*
- b) *il Piano per l'Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.);*

- c) *il Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.);*
- d) *il Piano di Recupero di iniziativa pubblica (P.Ri.p.u.);*

- 2) *i piani di iniziativa privata comprendenti:*
 - a) *il Piano di Lottizzazione (P.di L.);*
 - b) *il Piano di Recupero di iniziativa privata (P.Ri.Pr.).*

Ravvisata la necessità di provvedere alla redazione di una variante per la riclassificazione funzionale di aree di proprietà comunale;

Richiamata altresì la Circolare Regionale 23 giugno 1998, n. 6 “Legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio e disposizioni in materia di basi informative territoriali”;

Dato atto che:

Con Determinazione Dirigenziale n. 399 del 10.11.16, è stato conferito l’incarico allo Studio Antonio Buggin Urbanista di Padova, per la per la redazione della variante urbanistica consistente nella riclassificazione delle due aree di proprietà comunale di cui si tratta;

Vista la documentazione elaborata e trasmessa dall’Arch. Buggin Antonio con studio a Padova in Via S. Prosdocimo n. 74, composta dai seguenti elaborati:

- Relazione “*Variante parziale al P.R.G. conseguente all’approvazione del Piano delle Valorizzazioni e Alienazioni degli immobili comunali ai sensi dell’art. 58 della L. n. 133/08 e s.i.m.*”;

Dato atto che con nota datata 17.11.2016 in atti al prot. com. n. 7849, è stata presentata richiesta di valutazione della compatibilità idraulica al competente Ufficio Regionale del Genio Civile di Venezia;

Ritenuto che la variante cui trattasi sia meritevole di approvazione, soddisfacendo l’esigenza del pubblico interesse e quindi sia necessario attivare le procedure di adozione e successiva approvazione ai sensi del citato art. 50 della L.r. n. 61/1985;

Richiamata la Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l’art. 48 “disposizioni transitorie”;

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 42, del Testo Unico degli Enti Locali (Tuel), approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Attestato che ai sensi dell’art. 48 della legge regionale n. 61/1985 dalla data di adozione delle varianti di cui alla presente deliberazione si applicano le normali misure di salvaguardia fino all’entrata in vigore della variante, con le modalità e nei limiti di cui all’art. 71;

Verificato inoltre che è stato adempiuto a quanto previsto dal D.L.gs 33/2013;

Visti i pareri resi, in allegato al presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs n. 267/2000, successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che, in ordine alla presente proposta di deliberazione, il Segretario Generale non ha sollevato alcun rilievo in ordine alla conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, ai sensi dell’art. 97, comma 2° del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

1. Di stabilire che le premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

2. Di adottare, con le modalità di cui all'art. 50, commi 6 - 7 della L.R. 61/85 e successive modifiche, la variante parziale al P.R.G, composta dai seguenti elaborati:
 - Relazione “*Variante parziale al P.R.G. conseguente all’approvazione del Piano delle Valorizzazioni e Alienazioni degli immobili comunali ai sensi dell’art. 58 della L. n. 133/08 e s.i.m.*”;
3. Di incaricare il Responsabile del 2^Settore Tecnico Urbanistico di provvedere, per quanto di competenza, agli adempimenti conseguenti all'adozione della presente variante per come previsto dall'art. 50 comma 6-7 della L.R. 61/85;
4. Di stabilire che, l'efficacia della presente variante determina contestualmente l'efficacia sugli aspetti fiscali del regime tributario delle aree interessate.

Con successiva apposita votazione, che consegue il medesimo risultato della precedente,

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. n.267/2000.

^^^^^^^^^^

Il Responsabile del Servizio
Ing. Zoppelletto Elis